

Riforma Sostenibilità 2012

Entrata in vigore 1° gennaio 2013

Le modifiche sostanziali al nostro sistema previdenziale ⁽¹⁾

3^a Come cambia la **PENSIONE**

Introdotti opportuni correttivi, anzitutto per ovviare ad alcune condizioni oggi in essere per la pensione di anzianità. Una delle regole più discusse del nostro sistema, riferita alla pensione di anzianità, riguarda l'obbligo di cancellazione dall'Albo per accedere alla prestazione; da sempre considerata una stortura, è imputata a una visione troppo restrittiva, in contrasto con la maturazione di un diritto acquisito. A sostegno di questa tesi, di solito, si è lamentata l'ingiustizia sopportata dai liberi professionisti per una misura che non viene applicata ai pensionati della scuola o dell'industria.

In realtà, come tutti sappiamo bene, si tratta di una restrizione agevolmente aggirabile, ad esempio attraverso la costituzione di società di servizi e, in quanto tale, del tutto velleitaria. La concreta sperequazione riguarda, invece, la precoce età di accesso al trattamento pensionistico, un privilegio molto tangibile in termini previdenziali se rapportato all'aspettativa di vita, fortunatamente in continua crescita e al conseguente periodo di fruizione della pensione.

A questo proposito, infatti, occorre far rilevare come questo istituto sia divenuto insostenibile, dovendo garantire un trattamento previdenziale a partire dai 58 anni, per 7 anni in più, rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia. D'altro canto, la rilevante incidenza di simili privilegi sull'equilibrio finanziario degli enti previdenziali è uno dei motivi che hanno dato l'avvio a riforme pensionistiche radicali. Nel caso di Inarcassa la revisione generale del modello previdenziale ha portato anche a superare il provvedimento di riduzione dell'importo pensionistico con il criterio delle quote (età più anzianità contributiva) assunto con la precedente riforma.

In questo senso si è reso necessario, allora, introdurre opportuni correttivi, con i quali fosse possibile eliminare la cancellazione dall'Albo e aumentare l'età di accesso alla pensione, naturalmente, con la doverosa salvaguardia dei diritti maturati e la possibilità per ciascuno di esercitarli, considerando un adeguato periodo transitorio. La nuova forma di trattamento previdenziale di Inarcassa, denominato Pensione di Vecchiaia Unificata, è il risultato di una analisi delle prospettive per un sistema di welfare improntato alla sostenibilità che adotta criteri di equità, adeguatezza e flessibilità.

Altrettanto rilevante, in queste circostanze, diventa la modalità con cui effettuare la transizione da un sistema all'altro, per evitare effetti assimilabili ai cosiddetti scaloni di passata memoria. Su questo piano agisce la prevista applicazione del principio del "pro rata", che sarà adottato per le pensioni erogate dopo l'entrata in vigore della Riforma 2012, secondo il quale la pensione è modulata proporzionalmente ai periodi corrispondenti ai due sistemi di calcolo.

Così, ad esempio, chi andrà in pensione dal 1 gennaio 2014, con 36 anni di anzianità contributiva, percepirà un trattamento costituito dalla somma di due quote, una "Retributiva" calcolata su 35 anni – in quanto riferita alle annualità fino al 31.12.2012 e una contributiva calcolata su 1 anno – in quanto riferita al 2013.

Il "pro rata", quindi, è un criterio che permette di graduare nel tempo il passaggio da un sistema con determinate regole ad un altro, fino al raggiungimento, a regime, di un trattamento previdenziale che sarà solo contributivo. La riforma adottata da Inarcassa, inoltre, consente di adottare in questo arco temporale strumenti nuovi per costruire una pensione adeguata al proprio tenore di vita.

Il principio "pro rata"

La pensione sarà determinata sulla base del principio "pro rata", che prevede una prestazione previdenziale costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un unico trattamento unitario:

1. la prima quota, riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.2012, calcolata con il metodo di retributivo previgente (*).
2. la seconda quota, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2013 e, per le annualità dal 2009 al 2012, se i redditi dichiarati sono inferiori ai limiti fissati dalla norma previgente

(da 6.000 € a 6.300 €), ovvero il volume d'affari è inferiore ai limiti fissati dalla norma previgente (da 10.000 € a 10.550€), calcolata con il metodo contributivo (**).

(*) **SISTEMA RETRIBUTIVO** (vigente)

Quota Pensione fino al 31.12.12: ottenuta moltiplicando il numero di anni di anzianità contributiva per la media dei 22 più elevati redditi professionali dei 27 anni antecedenti la data di maturazione del diritto. Se il numero di anni è inferiore a 27, la media è computata escludendo un reddito ogni 5 anni di anzianità maturata fino a un massimo di 4

(**) **SISTEMA CONTRIBUTIVO** (NUOVO)

Quota pensione ottenuta moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento.

Pensione di vecchiaia

A decorrere dal 1° Gennaio 2013 la pensione di vecchiaia verrà **eliminata** e sostituita dalla Pensione di Vecchiaia Unificata.

Pensione di anzianità

A decorrere dal 1° Gennaio 2013 la pensione di anzianità, salvo le eccezioni indicate di seguito ai punti 1) e 2), verrà **eliminata** e sostituita dalla Pensione di Vecchiaia Unificata.

La pensione di anzianità continua ad essere garantita agli iscritti che:

1) avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva, entro il 31.12.2012 raggiungano la quota 97 a partire dal 1° gennaio 2011, come previsto dalla normativa previgente, sommando età anagrafica e anzianità contributiva. La domanda di pensione va presentata entro i 12 mesi successivi all'approvazione della riforma 2012 (novembre 2013) e la cancellazione dall'Albo deve avvenire entro i 6 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Continua ad essere garantita anche agli iscritti che:

2) alla data del 05 marzo 2010 (entrata in vigore della normativa previgente), avevano almeno 55 anni di età e 30 anni di anzianità contributiva ad Inarcassa. Gli stessi acquisiscono il diritto al compimento del 58° anno di età e con almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione a Inarcassa.

La domanda di pensione va presentata entro 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti e la cancellazione dall'Albo entro i 6 mesi successivi alla data della domanda.

Modalità di calcolo e decorrenza La pensione di anzianità è determinata sulla base del principio "pro rata", indicato sopra e la decorrenza è determinata secondo il sistema delle finestre, previsto dal comma 8 dell'art. 59 della legge 449/1997 per i lavoratori autonomi.

Pensione contributiva

A decorrere dal 1° Gennaio 2013, con le sole eccezioni indicate di seguito, la pensione contributiva verrà **eliminata** e sarà sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.

La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, abbiano compiuto almeno 65 anni di età - salvo l'incremento previsto per l'età pensionabile di 3 mesi ogni anno - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità. A pena di decadenza dal diritto, i requisiti sopra elencati devono essere maturati entro 5 anni dal 2012 e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti stessi

Modalità di calcolo e decorrenza La pensione contributiva è calcolata con il metodo contributivo applicando il coefficiente di trasformazione nel modo seguente: - per le domande presentate entro il 31.12.2012 quello corrispondente all'età di pensionamento indicato nelle tabella del Regolamento per la prestazione supplementare reversibile; - per le domande presentate dal 1° Gennaio 2013 quello corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento allegato alla tabella H48 della Riforma 2012. Il tasso di capitalizzazione del montante contributivo individuale, rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno è pari: - al 5% composto annuo fino all'anno 2001; - alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31.12.2012.

La pensione contributiva decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione di vecchiaia unificata

Le caratteristiche della nuova forma di pensione.

Requisiti - La pensione di vecchiaia unificata é corrisposta dal 1° Gennaio 2013 a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età ed abbiano maturato almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione a Inarcassa.

Adeguamenti - Il requisito di anzianità minima non é richiesto a 70 anni di età. A partire dal 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di 3 mesi ogni anno fino a raggiungere i 66 anni ed in seguito si applicheranno gli adeguamenti automatici alla aspettativa di vita, purché l'adeguamento comporti l'aumento di almeno un trimestre o multipli di esso. Il requisito contributivo minimo è aumentato di 6 mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni.

Modalità di calcolo e decorrenza - E' calcolata sulla base del principio "pro rata", indicato sopra e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensionamento anticipato - La pensione di vecchiaia unificata può essere anticipata al compimento del 63° anno di età, senza obbligo di cancellazione dall'Albo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva. In tal caso la quota retributiva della pensione è decurtata con coefficienti variabili in funzione dell'età.

Pensione di reversibilità

Le **novità** introdotte dalla riforma:

Previste restrizioni della pensione a favore dei superstiti in caso in cui il dante causa abbia contratto matrimonio oltre i 70 anni e la differenza di età fra i coniugi sia superiore a 20 anni: riduzione del 10% per ogni anno di durata del matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Disposizione non applicata nel caso dal matrimonio sia nato un figlio.

Metodo di calcolo contributivo

La **novità** della riforma:

La prestazione viene calcolata con la formula consueta: **$P = M \times Ct$**

dove: **M** = **montante dei contributi** versati e accreditati (c. soggettivo + quota parte integrativo + c. volontario + c. figurativo) rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno.

tasso anno di capitalizzazione pari a: variazione media quinquennale del monte redditi professionale degli iscritti ad Inarcassa (PIL Inarcassa) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo pari all'1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa, fissato con cadenza biennale, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema.

Ct = **coefficiente di trasformazione** corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento prescelta dall'iscritto. E' determinato annualmente per ciascuna generazione che raggiunge il requisito dell'età di pensionamento ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita.

Attribuito in via provvisoria a coloro che si avvalgono del pensionamento anticipato il Ct dell'ultima generazione disponibile, viene sostituito dal valore corrispondente alla generazione di appartenenza che determina il ricalcolo della pensione al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Pensione minima

E' pari a € 10.423 e successivamente rivalutata secondo indice ISTAT; sarà corrisposta all'età di pensionamento ordinaria avendo maturato almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione con la riforma a regime, esclusi anni da 2009 a 2012 sotto limiti reddituali e di volume d'affari. Per avere diritto al trattamento di pensione minima, dovranno essere effettuate preliminarmente verifiche: - il reddito familiare riferito all'anno precedente non potrà essere superiore a € 30.000/anno; - sarà effettuato il confronto fra importo fissato e media dei redditi degli ultimi 20 anni rivalutati, il valore inferiore sarà pari all'importo della pensione minima.

Claudio Guanetti
Delegato Ingegneri Provincia di Varese

(1) La presente nota ha soltanto funzione divulgativa e il suo contenuto non assume carattere di ufficialità; lo scrivente si scusa fin d'ora per eventuali errori od omissioni. Per la lettura completa della Riforma 2012 si rimanda al testo ufficiale pubblicato sul sito www.inarcassa.it